

**Edizione di venerdì 2 Luglio 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Mancata esibizione di documenti alla GdF: opera la preclusione probatoria?**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Beni strumentali: credito compensabile con debiti iscritti a ruolo per oltre 1.500 euro**  
di **Debora Reverberi**

## **IVA**

**“Import scheme” o “loss”: il quadro delle novità**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**I titolari effettivi del trust al nodo del quadro RW**  
di **Ennio Vial**

## **CONTENZIOSO**

**Inammissibile il ricorso per Cassazione privo dell'esposizione del fatto**  
di **Angelo Ginex**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Itinerario: Pedemontana della Reit**  
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Mancata esibizione di documenti alla GdF: opera la preclusione probatoria?***

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Qualora il contribuente, in sede di verifica fiscale, non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti avanzata dai militi della Guardia di Finanza, opera la preclusione probatoria prescritta dalla legge?***

In ossequio all'articolo 12 L. 212/2000, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, i poteri di indagine devono essere esercitati dai verificatori fiscali secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e dall'articolo 52 D.P.R. 633/1972, ai fini dell'Iva.

Indubbiamente, l'accesso presso la sede del contribuente da parte degli organi di controllo rappresenta uno strumento di indagine particolarmente invasivo, ragione per la quale è espressamente previsto che i verificatori, durante tali attività, debbano osservare una serie di diritti e garanzie prescritti nei confronti del contribuente sottoposto a verifica fiscale.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

### ***Beni strumentali: credito compensabile con debiti iscritti a ruolo per oltre 1.500 euro***

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sia nella versione previgente ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) sia nell'attuale ex [articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) prevede, quale **esclusiva modalità di fruizione dell'agevolazione, la compensazione ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)**.

L'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#) e l'[articolo 1, comma 1051, L. 178/2020](#) confermano espressamente:

- la disapplicazione dei limiti di compensazione di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#).

Tale divieto di compensazione infatti non si applica ai crediti agevolativi riconosciuti *ex lege* al verificarsi di determinate condizioni, in quanto non riconducibili entro l'ambito applicativo di tale limite.

Sul tema la risposta dell'Ade all'[interpello 451 di ieri 01.07.2021](#) fornisce una **disamina dei principali documenti di prassi a conferma dell'assenza di divieto di compensazione per i crediti d'imposta**.

L'ambito applicativo dell'[articolo 31 D.L. 78/2010](#) risulta infatti circoscritto:

- ai **"crediti relativi alle imposte erariali"**;
- in presenza di debiti **"iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori"** di importo superiore a 1.500 euro e per i quali risulta scaduto il termine di versamento.

**I “crediti relativi alle imposte erariali” sono quelli derivanti da prelievo erariale, anche tramite autoliquidazione, eccedente il dovuto:** a tale fattispecie non possono dunque in alcun modo essere ricondotti i crediti agevolativi, subordinati al soddisfacimento di requisiti di Legge.

Quanto **alle imposte erariali**, nella [circolare AdE 4/E/2011](#) sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi di riferimento, annoverando a titolo esemplificativo le **imposte dirette, l'Iva e le altre imposte indirette** e, come precisato nella relazione illustrativa al **D.M. 10.02.2011, l'Irap e le addizionali ai tributi diretti, oltre alle ritenute alla fonte** relative alla stessa tipologia di imposte; restano **esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura**.

Nella **circolare 13/E/2011** l'AdE precisa inoltre che *“ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, **sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24**”*.

Per quanto concerne il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, in aggiunta al già citato riferimento espresso alla disapplicazione del divieto di compensazione ex [articolo 31 D.L. 78/2010](#) contenuto nella norma primaria, si può richiamare, **per analogia, il chiarimento contenuto nella circolare AdE 5/E/2015 in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014** (c.d. Decreto competitività): *“per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”*.

Nei documenti di prassi pubblicati negli anni dall'AdE **tale divieto di compensazione è stato manifestamente ritenuto non applicabile anche ai seguenti crediti d'imposta:**

- **credito d'imposta R&S** ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 5/E/2016](#));
- **credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno** ex [articolo 1, commi 98–108, L. 208/2015](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare Ade 34/E/2016](#));
- **credito d'imposta c.d. school bonus** di cui all'[articolo 1, commi 145–150, L. 107/2015](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 20/E/2016](#));
- **credito d'imposta c.d. art bonus** di cui all'[articolo 1 D.L. 83/2014](#) e ss.mm.ii. (vedasi [circolare AdE 24/E/2014](#)).

## IVA

### ***“Import scheme” o “loss”: il quadro delle novità***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal **1° luglio 2021** l'Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore.

Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE** per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Tale regime, più comunemente denominato **regime di importazione**, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di **risuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza** di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo **sportello unico per le importazioni (loss)**.

Se si ricorre all'loss, l'importazione (**immissione in libera pratica**) di beni di valore modesto nell'UE **non sconta l'Iva in dogana**. L'Iva è dovuta come **parte del prezzo di acquisto dall'acquirente**. Si applica l'Iva dello Stato membro nel quale l'acquirente indica che i beni devono essere consegnati.

Per la verifica delle **aliquote Iva applicabili** il sito dell'Agenzia delle entrate rimanda a quello della [commissione europea](#) nel quale è possibile inserire il **codice del bene venduto** per ottenere le **aliquote di riferimento**.

Per **“Import scheme” o “loss”** si intende il **regime speciale** disciplinato dall'[articolo 74-sexies1 D.P.R. 633/1972](#) introdotto dal **D.L. 83/2021**, cui possono aderire i **soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti** che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero**, i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea** che **dispongono di una stabile organizzazione nello Stato** e i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti** in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le **vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi**, di cui all'**articolo 38-ter, commi 2 e 3, D.L. 331/1993**, ad eccezione

dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 euro**.

Il **valore intrinseco** è definito come segue:

1. **per le merci commerciali**: il **prezzo delle merci** stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione europea, **esclusi i costi di trasporto e assicurazione**, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
2. **per le merci prive di carattere commerciale**: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione europea.

Il **provvedimento Prot. n. 168315/2021 del 25.06.2021** attribuisce al COP (**Centro Operativo di Pescara**) le competenze relative allo **svolgimento delle attività e dei controlli relativi al regime speciale**.

In particolare, tra gli altri, la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione; il **trattamento delle dichiarazioni Iva mensili** presentate ai sensi dell'[articolo 74- sexies.1, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), l'emissione dei **provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale**, i **controlli automatizzati** di cui all'[articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 633/1972](#).

La **Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente** competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale **esegue i controlli connessi agli obblighi** di cui all'[articolo 74-sexies.1, comma 15, D.P.R. 633/1972](#). I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa Direzione regionale.

I **soggetti passivi domiciliati** nel territorio dello Stato o ivi residenti, che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero**, i **soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea** che dispongono di una **stabile organizzazione nel territorio** dello Stato ed i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea** non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui all'[articolo 74-sexies.1](#) del Decreto Iva, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l'intermediario loss, **richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile** sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, **nella sezione a libero accesso** e trasmettendo l'opzione telematicamente.

I **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea** stabiliti in un Paese con il quale l'Unione europea ha concluso un **accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva 2010/24/UE** del Consiglio e al **Regolamento (UE) n. 904/2010**, possono **registrarsi direttamente al regime**, previa richiesta di **attribuzione dell'identificativo EU**.

I **soggetti che aderiscono al loss**, al fine di assolvere al versamento dell'Iva dei vari paesi

comunitari dove è avvenuta la cessione finale (ai sensi dell'[articolo 74-sexies.1, comma 10, D.P.R. 633/1972](#)) presentano, direttamente o tramite l'intermediario loss, **per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione** si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione utilizzando le **specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate**.



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***I titolari effettivi del trust al nodo del quadro RW***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

## LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **trust residente** in Italia, in qualità di **ente non commerciale**, è tenuto a compilare il **quadro RW** in relazione agli **investimenti di natura finanziaria e patrimoniale detenuti all'estero**.

Sotto questo profilo non vi sono particolarità da segnalare, trattandosi di un **adempimento** ormai di lunga data, se non il fatto che, **a partire dal 2020**, anche i **soggetti diversi dalle persone fisiche** sono tenuti al **pagamento di Ivie e Ivae**, essendo invece esclusi fino al 2019.

Più complessa è la posizione dei **titolari effettivi** che, a partire da **Unico 2014 per il 2013**, sono altrettanto tenuti a segnalare il trust nel **quadro RW**.

L'adempimento, tuttavia, **non appariva eccessivamente gravoso** in una **fase iniziale** atteso che i **beneficiari**, peraltro del fondo e non del reddito, dovevano essere **titolari di una quota di almeno il 25% del fondo**. **Nessuna titolarità effettiva** era individuabile in capo al **disponente** o al **guardiano**.

La [circolare 38/E/2013](#), inoltre, aveva dato una interpretazione volta alla **semplificazione**, da un lato **escludendo l'obbligo per i beneficiari titolari di una posizione *contingent***, dall'altro prevedendo che la compilazione da parte dei beneficiari **liberava il trustee dall'onere di una analoga compilazione**.

Questo mondo, tuttavia, è durato sino al **Modello Redditi 2017** per il 2016. Il **D.Lgs. 90/2017**, infatti, ha **allargato la platea dei titolari effettivi** includendo il fondatore (in linea di massima il **disponente**), il **trustee**, il **guardiano** e i **beneficiari**.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema in diverse occasioni semplificando la vita al contribuente, seguendo il principio secondo cui **non vi è piena assimilazione** tra il concetto di **titolare effettivo** ai fini **antiriciclaggio** e il concetto di titolare effettivo ai fini del **monitoraggio fiscale**.



Tale assunto ha permesso di **escludere dall'adempimento il trustee** con la [risoluzione 53/E/2019](#), ed il **guardiano** con la [risposta ad interpello n. 506 del 30.10.2020](#).

La [risoluzione 53/E/2019](#), invero, aveva ad oggetto gli amministratori di una fondazione ma le conclusioni possono essere estese anche al **trustee**. Ovviamente, **se il trust è residente**, il **trustee** dovrà preoccuparsi di **monitorare gli investimenti nel modello Redditi Enti non commerciali** del trust.

Rimangono soggetti all'adempimento il **disponente** ed i **beneficiari**.

Il problema è che in questi casi si possono creare delle **comunicazioni ridondanti**.

Le stesse informazioni, infatti, se i soggetti coinvolti sono tutti **residenti**, verranno trasmesse dal **disponente**, dal **trust** e da tutti i **beneficiari**.

In relazione a questi ultimi **è venuta meno la soglia della partecipazione del 25% al fondo in trust**.

Non possiamo inoltre trascurare che alcuni **beneficiari** potrebbero **non essere informati della loro posizione** oppure, pur essendo informati, non possono vantare un **diritto dal trustee** ad avere le informazioni sul patrimonio del trust utili per la compilazione del quadro RW.

Servirebbe un **ulteriore intervento di prassi** che possa essere condiviso dagli operatori che preveda una **razionalizzazione delle informazioni trasmesse**, ad esempio prevedendo che se il trust residente o i beneficiari residenti provvedono al monitoraggio, gli altri soggetti **sono esonerati dall'adempimento**.

## CONTENZIOSO

---

### ***Inammissibile il ricorso per Cassazione privo dell'esposizione del fatto***

di Angelo Ginex

**Special Event**

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È inammissibile il ricorso per Cassazione contenente direttamente l'illustrazione dei motivi e privo dell'esposizione del fatto: in tal caso non può dirsi osservato il requisito previsto dall'[articolo 366, n. 3, cod. proc. civ.](#), in quanto l'atto d'impugnazione in sede di legittimità deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 18719**, depositata ieri **1° luglio**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine da un'azione di risarcimento danni intrapresa dal conduttore di un immobile per l'omessa manutenzione a carico del locatore.

**Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda stabilendo che il canone di locazione dovesse essere ridotto.** In particolare, sulla scorta della CTU, era emerso che l'immobile locato con i due contratti di locazione non corrispondeva a quello effettivamente consegnato e goduto, dovendo essere quello catastale di consistenza metrica maggiore.

La Corte d'Appello, invece, riteneva che il Tribunale fosse caduto in errore, in quanto **l'unico contratto in atti non individuava catastalmente il bene locato** e che il criterio della corrispondenza catastale non poteva dire con certezza quale fosse la volontà delle parti.

Pertanto, il conduttore proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, la **violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1575, 1576, 1578, 1581, 2697 cod. civ. e omessa, insufficiente, contraddittoria, apodittica motivazione** su un punto decisivo della controversia in relazione all'[articolo 360 n.3, 4 e 5 cod. proc. civ.](#) rispetto alla statuizione di mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto

azionato.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva erroneamente preteso la prova di una diminuzione apprezzabile dell'uso e del concreto minore godimento che, invece, avrebbe dovuto considerarsi *in re ipsa*. Inoltre non era stato tenuto in considerazione che la volontà delle parti era nel senso di locare l'intero immobile e non solo una parte di esso e che il locatore avrebbe dovuto dimostrare che contrariamente a quanto pattiziamente previsto, la locazione aveva ad oggetto solo una parte dell'immobile.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **inammissibile il ricorso** per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, i giudici di vertice sottolineano che **il ricorso non contiene una parte dedicata all'assolvimento del requisito dell'esposizione del fatto di cui all'[articolo 366, comma primo, n.3, cod. proc. civ.](#), in quanto, dopo l'intestazione, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, contiene direttamente l'illustrazione dei motivi.**

La Cassazione precisa che **l'esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente**, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, seppur in suo possesso, compresa la sentenza impugnata (cfr. **Cass. Sez. Un. Sent. 18.05.2006, n. 11653**).

Infatti, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma primo, n.3 cod. proc. civ., è **necessario che il ricorso per Cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti**, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, **dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e delle argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello ed infine del tenore della sentenza impugnata** (cfr. [Cass. ord. 3.11.2020 n. 24432](#)).

Conclude la Corte affermando che, nel caso di specie si fa riferimento a due contratti di locazione senza specificare come si pongano l'uno rispetto all'altro; non è riportata la statuizione del Tribunale di primo grado; non sono stati riportati i motivi di appello, né la statuizione del giudice di secondo grado.

Quanto ai motivi avanzati con il ricorso in esame, la Corte afferma che: *«il primo motivo non è comprensibile; [...] dall'illustrazione del secondo motivo si intuisce che il ricorrente pone erroneamente sullo stesso piano la ricorrenza della responsabilità con la prova del danno; il terzo motivo, oltre a non rispettare neppure le prescrizioni di cui all'articolo 366, comma 6, cod. proc. civ., si limita ad affermare assertivamente che la volontà delle parti era chiara»*.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Itinerario: Pedemontana della Reit***

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

In **Valtellina**, a **Bormio** è possibile percorrere l'itinerario della **Pedemontana della Reit** all'interno del **Parco Nazionale dello Stelvio**. Percorribile in qualsiasi periodo dell'anno, è una camminata adatta a tutti, anche alle persone poco allenate e ai bambini.

La **lunghezza dell'itinerario** della Pedemontana del Reit è di circa **7 km**, la passeggiata è percorribile in circa 1.30 – 2 ore, molto dipende dalla tua decisione di fare delle soste per ammirare l'ambiente che ti avvolgerà o se preferirai fermarti per fare un picnic.

La Pedemontana della Reit ha un lieve **dislivello**, il percorso inizia imboccando la strada che porta al **Passo dello Stelvio**, un itinerario che prese forma durante la Prima Guerra Mondiale, per spostamenti militari. Si tratta di una strada forestale che parte con una leggera e breve salita, per poi proseguire in un percorso pianeggiante, fino ad arrivare alla discesa verso Bormio.

Ti inoltrerai da subito in un suggestivo bosco di larici, per giungere alla **Valle di Campello** e attraversando la **Pian de la Reit** in cui è presente un'area di sosta, proseguirai la tua camminata verso **Pramezzano**. Qui, scenderai in direzione dell'incrocio per la **Val d'Uzza**.

Dirigendoti a destra passando tra le baite di Pramezzano e seguendo il sentiero che incontrerai arriverai alle rovine del **Castello di San Pietro**, praticamente sopra Bormio a quota 1322, in località **Gesa Rota**.

Il percorso della Pedemontana della Reit puoi anche iniziarlo dal **Parco Monumentale dei Bagni Nuovi** che è collegato per mezzo della strada statale. Un'altra alternativa è scegliere di fare un giro inverso, partendo dal **Giardino Botanico Rezia**, fiancheggiando il torrente sul sentiero che ti accompagnerà a Pravasivo, percorrendo la Valle di Campello.

Se sceglierai di fare questo itinerario nel periodo estivo potrai arrivare a Bormio da Bolzano e Milano, ti spiego come:

- se parti da Milano, prendi la **tangenziale Nord** esci a **Cinisello Balsamo** verso **Lecco**, prosegui in direzione Valtellina, a **Colico** esci dalla **SS 36** e imbocca la **SS 38 dello Stelvio**;
- se parti dall'**Alto Adige**, prendi la strada per **Merano** l'uscita è Bolzano, continua verso **Silandro** ed esci a **Spondigna** e potrai raggiungere Bormio attraversando il valico del **Passo dello Stelvio**. Potrai superare la **dogana del Tubre** per giungere a **Santa Maria**

### **Monastero, svoltando a sinistra verso Umbrail Pass**

Durante il periodo invernale, è necessario passare la dogana del Tubre. Se preferisci muoverti in treno la **stazione** di riferimento è **Tirano**. Da Milano con **Trenitalia**, dalla **Svizzera** con il **Trenino Rosso del Bernina**. La stazione di Tirano è servita da autobus che ti accompagneranno in **Alta Valtellina**. Mentre se vuoi arrivarci in aereo gli aeroporti da cui partire sono: **Milano Malpensa, Milano Linate, e Bergamo Orio al Serio**.



**Montagnetop.it**

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**